



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

Il Procuratore Regionale

Al Sindaco
del Comune di Porto Tolle (RO)
Piazza Ciceruacchio, n. 9
40185 - PORTO TOLLE (RO)

Al Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amm. Generale
del Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro
Ufficio V - Via Casilina, 1/3
00182 ROMA
dcst.dag@pec.mef.gov.it

COMUNE di PORTO TOLLE
PROTOCOLLO GENERALE
03-02-2021 / 0002080
ARRIVO
Cat. 5 - Cl.4 - Fasc.1

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 124/2020 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti sul giudizio di conto n. 31271 reso da AIPA SpA - G31271

Ai sensi dell'art. 212, comma 4 e degli articoli 213 e seguenti del Codice della giustizia contabile, approvato con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, si trasmette la copia in forma esecutiva della sentenza di condanna depositata dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, sul giudizio di conto in oggetto, corredata dalla nota delle spese liquidate e comprese nella sentenza di condanna e quella dei bolli occorsi per il rilascio della predetta copia, ammontanti complessivamente in €=304,00= (=trecentoquattro/00=).

Si trasmettono altresì, n. 2 copie autenticate ad uso notifica della sentenza, con allegata nota bolli occorsi per il rilascio delle stesse, ammontanti complessivamente in €=227,38 = (=duecentoventisette/38=), ai sensi dell'art. 213, comma 3, del Codice della giustizia contabile, al fine dell'avvio all'esecuzione della sentenza in oggetto da parte di codesto Ente.



CORTE DEI CONTI

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze si trasmettono, a mezzo pec, estratto e copia integrale della sentenza, nonché la nota delle spese e dei bolli.

I crediti liquidati con la sentenza di condanna in oggetto, dovranno essere iscritti nella specifica voce di bilancio di codesto Ente, ferma restando la spettanza allo Stato delle spese di giustizia (art. 5 DPR 260/1998), che dovranno essere imputate al Capo X, Capitolo 3455, art. 1 del Bilancio dello Stato, e, dopo il recupero, versate, alla "Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato", 350 - via XX Settembre n. 97/e - 00187 - Roma, con le seguenti modalità:

- Sul conto corrente postale n. 31617004 (IBAN - IT32D0760103200000031617004)

- Con bonifico bancario: IBAN - IT 04T 01000 03245 350 0 10 3455 01.

Nella causale di versamento dovranno altresì essere indicati il numero della sentenza, il nome del condannato e l'imputazione al capitolo del Bilancio dello Stato summenzionato.

Si chiede di comunicare - entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota - al Procuratore regionale, all'indirizzo pec veneto.procura@corteconticert.it, ai sensi dell'art. 214, comma 2, del Codice della giustizia contabile, il nominativo del responsabile del procedimento di esecuzione.

Il responsabile del procedimento sarà tenuto ad avviare immediatamente l'azione di recupero delle spese di giustizia e del credito, ai sensi degli artt. 214, commi 3 e 5, e 215 e 216 del menzionato Codice di giustizia contabile, nonché a trasmettere a questa Procura, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, un prospetto informativo - allegato modello 1- debitamente compilato, indicando analiticamente quanto prescritto dall'art. 214, comma 8, del Codice e allegando le reversali di incasso delle somme recuperate ed i documenti giustificativi dell'attività svolta.

Qualora l'entrata derivante da decisione di condanna non venga acquisita alla Cassa dell'Erario, l'Amministrazione titolare del credito ed il responsabile del procedimento sono tenuti a fornire circostanziata denuncia a questa Procura regionale.

Si informa, che i referenti della Procura per l'attività di monitoraggio delle decisioni di condanna sono la dott.ssa Carolina Pecoraro, tel.041/2704975, mail carolina.pecoraro@corteconti.it, e la dott.ssa Patrizia Moro, tel.041/2704923, mail patrizia.moro@corteconti.it.

A richiesta del debitore, ex art. 215, 5 comma, "il pagamento o recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione, determinato



C O R T E C O N T I

San Polo 1 - 30125 Venezia - Italia | Tel. 041 2704975-923

e-mail: procura.regionale.veneto@corteconti.it | pec: veneto.procura@corteconticert.it

dall'amministrazione o ente titolare del credito, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.

Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione", art. 215, 6 comma, Codice della giustizia contabile.

Il Procuratore Regionale
dott. Paolo Evangelista

PAOLO
EVANGELISTA
CORTE DEI
CONTI
18.01.2021
16:31:24 CET



CORTE DEI CONTI

San Polo 1 - 30125 Venezia - Italia | Tel. 041 2704975-923

e-mail: procura.regionale.veneto@corteconti.it | pec: veneto.procura@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

PALAZZO CAMERLENGHI - S. POLO 1 - VENEZIA

Nota delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 124 depositata il 18/12/2020.

pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO sul giudizio n° 31271 del registro di Segreteria, ad istanza del Magistrato istruttore Innocenza Zaffina contro AIPA Spa, concessionario della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Porto Tolle (RO).

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO(Euro)
N. 1 ORIGINALE RELAZIONE DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE	5	80,00
N. 1 ORIGINALE DECRETO PRESIDENZIALE PER FISSAZIONE UDIENZA	1	16,00
N. 1 ORIGINALE SENTENZA	6	96,00
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE		192,00

DICONSI EURO CENTONOVANTADUE/00

Posti a carico del soccombente AIPA Spa

Venezia, li 21/12/2020

Il Funzionario Responsabile
Dr. Stefano Mizgur



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

PALAZZO CAMERLENGHI - S. POLO 1 - VENEZIA

Nota dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n° 124 depositata il 18/12/2020, in forma esecutiva originale, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO sul giudizio n° 31271 del registro di Segreteria, ad istanza del Magistrato istruttore Innocenza Zaffina contro AIPA SPA, concessionario della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Porto Tolle (RO).

N. 1 copia conforme della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva originale:

fogli n. 7	a euro 16,00	= euro 112,00
------------	--------------	---------------

Diconsi euro CENTODODICI/00

Posti a carico del soccombente AIPA Spa.

Venezia, li 21 dicembre 2020

Il Funzionario Responsabile
Dr. Stefano Mizgur



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

PALAZZO CAMERLENGHI - S. POLO 1 - VENEZIA

Nota dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n. 124 depositata il 18/12/2020, in forma esecutiva originale, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO sul giudizio n. 31271 del registro di Segreteria, ad istanza del Magistrato istruttore Cons. Innocenza Zaffina, contro Aipa Spa, agente contabile della riscossione del Comune di Porto Tolle (RO).

N. 2 copie conformi della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva per uso di notificazione:

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
31271 MERITO		
N. 2 COPIE CONFORMI SENTENZA DI CONDANNA N. 124/2020 IN FORMA ESECUTIVA PER USO NOTIFICAZIONE (50 PAGINE)	13	208,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		19,38
	TOTALE EURO	227,38

Diconsi euro DUECENTOVENTISETTE/38

Posti a carico del soccombente AIPA Spa

Venezia, li 14/01/2021

Il Funzionario Responsabile

Dr.ssa Paola Franchini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Carlo	GRECO	Presidente
Innocenza	ZAFFINA	Giudice relatore
Daniela	ALBERGHINI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n° 31271 del registro di Segreteria, relativo al conto n. 44744 per il periodo di gestione 1.1.2014 - 31.12.2014, reso dall'agente di riscossione AIPA S.p.A., in persona del Commissario Straordinario prof. Avv. Bruno Inzitari della soc. AIPA S.p.A. in liquidazione e Amministrazione Straordinaria (C.F./P.I. 01627960154), con sede legale in Milano, via Visconti di Modrone, 36 (pec: aipa@pecamministrazionestraordinaria.it);

VISTO l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 16 dicembre 2020, il relatore Consigliere Innocenza Zaffina e il rappresentante del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale d.ssa Federica Pasero, la quale ha concluso come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione n. 220 del 14.08.2020, il magistrato relatore ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 44744 per il periodo di gestione 1.1.2014 - 31.12.2014 reso da AIPA S.p.A., in qualità di agente della riscossione dei tributi del **Comune di Porto Tolle (TV)**, avendo rinvenuto nel medesimo conto irregolarità che non sono state superate dalle risposte alla nota istruttoria.

In particolare, il Comune di Porto Tolle ha provveduto a trasmettere in data 28/08/2015 il conto relativo alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, reso dal concessionario Aipa S.p.A., relativo all'esercizio 2014.

Ai fini della verifica da parte di questa Sezione Giurisdizionale della regolarità della gestione in oggetto indicata, è stato necessario richiedere, con nota del 09/03/2018, ulteriore documentazione.

Con note dell'11 aprile 2018 e del 5 agosto 2020, a firma del Sindaco e del Responsabile Servizio Finanziario, il Comune di Porto Tolle ha parzialmente ottemperato alla richiesta.

In particolare, sono stati acquisiti dall'ente il "Regolamento comunale di contabilità" del Comune di Porto Tolle approvato con delibera del C.C. n. 62 del 28/06/1996; il contratto Rep. 1562 sottoscritto in data 16/03/2005, denominato "Contratto per l'appalto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché di esecuzione del relativo servizio - periodo 01/01/2003 – 31/12/2006" e le delibere della Giunta Comunale che hanno autorizzato la proroga del contratto fino al 31/12/2014; il "Capitolato d'oneri per la concessione del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera del C.C. n. 19 del 11/03/1991.

L'ente locale ha provveduto inoltre all'invio delle posizioni ICP e dell'elenco insoluti in formato pdf/excel che non risultavano sottoscritti digitalmente dall'agente contabile, non erano datati/vidimati, non erano visti dal Responsabile del Servizio Finanziario.

In esito all'esame della documentazione, risultava che il conto del concessionario Aipa S.p.A. presentava irregolarità ostative al discarico dell'agente contabile e all'approvazione del conto.

Sotto l'aspetto formale, il conto, sottoscritto dall'agente contabile, è sprovvisto della data di compilazione e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, che attesta la corrispondenza tra i risultati della gestione contabile con le scritture contabili dell'ente nonché la esaustività e validità della documentazione giustificativa.

Il prospetto riassuntivo della gestione in esame non risultava compilato in ogni sua parte: nella sezione "Estremi riscossione" non sono evidenziati gli elementi identificativi degli atti di riscossione (numero progressivo delle ricevute di riscossione emesse e la data di rilascio), i quali, assieme alle quietanze di versamento in tesoreria, costituiscono la documentazione rispettivamente di carico e discarico del conto reso dall'agente contabile. Parimenti, nella sezione "Versamenti in Tesoreria" non sono riportati il codice identificativo delle quietanze e la data del versamento. Nella sezione "Note" si specifica che taluni versamenti (per € 862,00 relativi alla quarta rendicontazione trimestrale) "sono in corso".

Sotto l'aspetto sostanziale e limitatamente all'esame del mod. 21, per l'assenza di parte della documentazione giustificativa delle operazioni contabili, si evinceva che per l'anno 2014, a fronte di riscossioni "dichiarate" a fronte di riscossioni "dichiarate" pari a € 37.794,86, risultano mancati versamenti.

In proposito, rileva l'art. 4 del vigente "Contratto per l'appalto del servizio di

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché di esecuzione del relativo servizio", ai sensi del quale è prevista la quantificazione dell'aggio a favore del concessionario pari al 46%, prevedendo la compartecipazione a favore del Comune pari al 54%, con la corresponsione in favore dell'Amministrazione comunale di un "minimo garantito fisso annuo" di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). L'affidamento veniva successivamente prorogato, a parità di condizioni per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, con ulteriori deliberazioni di Giunta fino al 31.12.2014.

Ciò posto, gli importi "da versare" al Comune (calcolati dall'agente contabile, tenendo conto dell'aggio e dell'IVA sull'aggio) trovavano riscontro nelle rendicontazioni trimestrali presentate dal concessionario AIPA, prive di ulteriori allegati. Nella colonna "Note" del conto relativo all'esercizio in questione, si fa cenno alle modalità con cui sarebbero stati effettuati gli asseriti versamenti.

Dallo stato degli atti si evinceva che gli importi, individuati dalla società stessa in modalità di autoliquidazione, sarebbero stati versati in ritardo rispetto a quanto previsto all'art 6 del Capitolato d'oneri che prevedeva il versamento in rate trimestrali posticipate, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, ovvero entro le seguenti date: 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio.

In particolare, i versamenti sarebbero stati effettuati nelle seguenti date:

1. 1° trimestre 2014: versamento del 09/01/2015 a mezzo bonifico bancario su "Hypo Alpe Adria Bank spa", data valuta 14/01/2015 (v. provvisorio d'entrata estratto dalla tesoreria online dell'istituto Intesa San Paolo);
2. 2° trimestre 2014: versamento del 09/01/2015 a mezzo bonifico bancario su "Hypo Alpe Adria Bank spa", data valuta 14/01/2015 (v. provvisorio d'entrata estratto dalla

tesoreria online dell'istituto Intesa San Paolo);

3. 3° trimestre 2014: versamento del 09/01/2015 a mezzo bonifico bancario su "Hypo Alpe Adria Bank spa", data valuta 14/01/2015 (v. provvisorio d'entrata estratto dalla tesoreria online dell'istituto Intesa San Paolo).

Va in proposito evidenziato che, in caso di ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, era prevista l'applicazione di un'indennità di mora del 10% (ex art. 6 Capitolato d'onori).

Alla luce di quanto previsto dalla richiamata disposizione, Aipa spa avrebbe dovuto rispondere degli interessi legali per ritardato versamento, secondo il seguente prospetto:

CALCOLO INDENNITA' DI MORA AIPA ESERCIZIO 2014						
Dal	Ai	Capitale		Tasso	Giorni	Indennità di mora
15/04/2014	14/01/2015	€ 10.371,80	14/01/2015	10,00%	274	€ 778,60
15/07/2014	14/01/2015	€ 2.903,90	14/01/2015	10,00%	183	€ 145,60
15/10/2014	14/01/2015	€ 2.173,87	14/01/2015	10,00%	91	€ 54,20
TOTALE						€ 978,40

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario ha costituito cauzione, di importo pari al 10% del minimo garantito convenuto pari a € 15.000,00, mediante fidejussione della Italiana Assicurazioni spa (ex art. 3 del Contratto).

Dalle note del 11/04/2018 e 05/08/2020, a firma del Sindaco e del Responsabile Servizio Finanziario, si evince altresì che:

1. con "Pec protocollo n. 19.141 del 22/12/2014, il Responsabile del Servizio intimava/sollecitava la regolarizzazione dei versamenti ultimo trimestre 2013 e quattro trimestri 2014; con successiva pec protocollo n. 19.444 del 31/12/2014, si manifestava contrarietà alla prosecuzione del rapporto dando atto della risoluzione del

contratto alla data del 13/12/2014 e richiamando la ditta agli obblighi contrattuali. La ditta rispondeva producendo i rendiconti trimestrali mancanti e allegando ricevuta del bonifico relativo ai corrispondenti pagamenti effettuati. Con nota protocollo 19.387 del 30/12/2014 si chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria n. 2014/13/6241172 relativa al servizio di riscossione e accertamento ICP e DPA”;

2. *“come da conti di gestione presentati da Aipa, risulta un insoluto di € 862,00, per ICP e di € 876,65 per Cosap per i quali l'ente ha valutato l'eventualità di esperire, nei confronti della ditta in oggetto, una attività legale di recupero del credito che avrebbe comportato l'esborso di oneri nettamente superiori rispetto alla somma da recuperare. Come precedentemente indicato, l'ente si è attivato per l'escussione delle polizze fidejussorie senza ricevere ancora alcun riscontro”;*

3. *“l'istanza di ammissione al passivo fallimentare avrebbe comportato per l'ente il conferimento di un incarico ad un legale per la predisposizione dell'istanza di inclusione (al passivo fallimentare). Inoltre, essendo la procedura concorsuale radicata avanti il Tribunale di Milano, l'ente avrebbe dovuto, altresì, incaricare uno studio legale per la domiciliazione. Pertanto, considerate le spese che si sarebbero dovute complessivamente sostenere, in relazione agli insoluti già indicati nella misura di cui al punto n. 9 del nostro protocollo n. 5.897 dell'11/04/2018, appare evidente che l'azione in oggetto avrebbe creato all'ente delle palesi diseconomie”;*

4. *“l'organo di revisione nell'espletamento dell'attività di verifica, avendo l'Aipa spa presentato il conto di gestione modello n. 21, seppur fuori termini, e avendo versato comunque il minimo garantito contrattualmente, non ha depositato rilievi”.*

Ciò posto, la parziale acquisizione della documentazione giustificativa dei movimenti contabili riportati nel conto reso dal concessionario Aipa (sia in sede di deposito del conto presso la Sezione, sia in sede di risposta alla nota istruttoria) rendeva

impossibile verificare la correttezza e la regolarità della gestione, anche tramite un controllo a campione.

In particolare, come precedentemente evidenziato, il magistrato relatore non disponeva di elementi sufficienti a verificare la regolarità della gestione sul fronte della riscossione e, conseguentemente, l'esattezza del calcolo di aggio e dell'IVA. Quanto ai "versamenti", risultava che, a fronte di riscossioni per € 37.794,88, sono stati versati, in ritardo, in Tesoreria € 15.449,57, cosicché sono stati quantificati gli interessi, a titolo di indennità di mora (€ 978,40). A ciò si aggiunga la circostanza che le problematiche insorte nell'escussione della polizza fideiussoria non hanno, fino ad ora, consentito al Comune di recuperare i mancati versamenti relativi all'ultimo trimestre dell'esercizio 2014, calcolati dall'agente contabile in € 862,00.

In ogni caso, la somma "da versare" avrebbe potuto essere liquidata in un importo superiore, considerate le riscossioni "dichiarate" (€ 37.794,88), la compartecipazione del Comune pari al 54% (pari a € 20.409,23) e l'incertezza circa il calcolo dell'aggio (in assenza di documentazione contabile idonea al controllo).

Nonostante le suddette problematiche, nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/05/2015) non risultano rilevate irregolarità sul conto reso da Aipa.

Da ultimo, si rilevava che non erano allegate al conto le verifiche periodiche di cassa di cui al cit. art. 223 d.lgs. n. 267/2000, che costituiscono documentazione significativa e rilevante nello svolgimento dell'esame giurisdizionale dei conti degli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della valutazione delle risultanze gestionali.

All'esito del predetto esame, per le ragioni su esposte, il magistrato relatore chiedeva al Presidente della Sezione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del

1933, previa fissazione dell'udienza di discussione, che la relazione fosse comunicata al Procuratore Regionale e al Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco, onerato, a propria volta, di darne formale comunicazione all'agente contabile.

All'odierna udienza, comparso, per il Comune di Porto Tolle, il Responsabile Servizio Finanziario, dott. Alberto Battiston, non comparso l'agente contabile, il PM concludeva come da verbale. La causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre precisare che, per effetto del principio di ultrattività, per i giudizi, come quello in esame, la cui presentazione dei conti è già avvenuta in data anteriore e, quindi, da considerare già pendenti alla data del 7/10/2016 (data di entrata in vigore del Codice della giustizia contabile approvato con d. lgs. 26/8/2016, n. 174), continuano a trovare applicazione le norme previgenti disciplinanti il giudizio di conto, ivi compreso il Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13/8/1933, n. 1038 ed il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12/7/1934, n. 1241, nel testo integrale previgente non attinto dalla novella, norme le cui disposizioni sono state espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto codice (ex art. 4 dell'Allegato 3).

Ciò posto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in sede di giudizio sul conto, sulla regolarità del conto reso dall'agente contabile AIPA S.p.A. che ha gestito nel periodo in esame l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, in virtù del contratto Rep. 1562 sottoscritto in data 16/03/2005, denominato "*Contratto per l'appalto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché di esecuzione del relativo servizio - periodo 01/01/2003 – 31/12/2006*", delle delibere della Giunta Comunale che hanno autorizzato la proroga del

contratto fino al 31/12/2014, nonché del “Capitolato d’oneri per la concessione del servizio per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni” approvato con delibera del C.C. n. 19 del 11/03/1991

Si premette che, con sentenza n. 417 depositata in data 20/05/2016 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero del 23/03/2016, dichiarava lo stato di insolvenza di Aipa S.p.A. Seguiva l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge del 23/12/2003 n. 347, convertito con modificazioni in legge del 18/02/2004 n. 39 e la nomina di un Commissario Straordinario avvenuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 24/06/2016.

A decorrere dal 01/07/2015, la società Mazal Global Solutions s.r.l. è subentrata in tutti i contratti di concessione/appalto di Aipa con assunzione delle relative obbligazioni contrattuali a seguito di contratto di affitto di ramo di azienda di Aipa relativa a tutte le attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi e di altre entrate di enti locali e di enti pubblici territoriali. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, l. n. 73/2010, 8 L. n. 39/2004 e art. 3 d.lgs. n. 270/1999 e vista la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 3, comma 3, D.L. n. 347/2003 e 80 d.lgs. n. 270/1999 per l’apertura di una procedura di “gruppo”, con sentenza n. 416/2016 del 28/04/2016 il Tribunale di Milano dichiarava lo stato di insolvenza della Mazal Global Solutions s.r.l. che veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, con nomina di un commissario straordinario.

2. Nel merito, quanto alle specifiche irregolarità contestate, il Collegio ritiene che le stesse non possano considerarsi superate, anche alla luce delle conclusioni esposte dal pubblico ministero in udienza.

Quanto alla carenza di documentazione giustificativa da allegare al conto o da mettere a disposizione in caso di successivi controlli, va richiamata, innanzitutto la nota istruttoria del magistrato relatore, che non ha avuto alcun seguito da parte dell'agente contabile e del Comune di Porto Tolle, tranne che per la documentazione in atti. Come evidenziato nell'ambito della stessa relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL), *“il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle norme vigenti”*.

Ai sensi dell'art. 233, comma 1, TUEL *“entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*.

Il soggetto tenuto alla resa del conto è l'agente contabile, l'Amministrazione, nel cui interesse la gestione ha luogo, deve verificarlo, parificarlo e trasmetterlo alla Sezione competente (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 19/1994).

La giurisprudenza della Corte dei conti, e in particolare la sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 434 del 20 ottobre 2008, ha affermato che la qualificazione di agente contabile risulta meramente correlata al c.d. “maneggio” di denaro, che *“l'attuato maneggio genera ex se l'imprescindibile obbligo dell'agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze”* e che la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti della specie (“conto della gestione”, art. 25 d.lgs. n.

112/1999) non “degrada” a mero conto amministrativo il conto del Concessionario, ma semplicemente ne differenzia la tipologia, con una specifica modulistica redazionale del conto.

Pertanto anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, ed in tale qualità sono assoggettati all’obbligo di resa del conto; il conto che, quale che sia il supporto di riferimento sul quale viene compilato, deve rispondere essenzialmente al criterio sostanzialistico in base al quale l’Ente impositore possa disporre di tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell’approvazione dell’attività svolta dall’agente contabile e dell’invio alla Corte dei conti per il giudizio (Sez. Lombardia n. 793/1995 e n. 1206/1995, Sez. Umbria n. 209/2003, Sez. Lazio n. 3008/2005).

Ne consegue che i concessionari della riscossione, al pari degli altri agenti contabili degli enti locali, debbono rendere all’ente interessato il conto giudiziale della gestione, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato dalla relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa parifica del conto da parte dell’Amministrazione dalla quale dipendono i suddetti agenti contabili. Nel conto vanno riportate le riscossioni e i versamenti in tesoreria effettuati nel corso dell’esercizio di somme spettanti al comune e per le quali l’agente contabile ha avuto l’incarico dall’ente locale in base ad un atto di concessione. Parimenti, vanno indicate le cause, documentate, di eventuali inesigibilità delle riscossioni, con onere probatorio della regolarità delle suddette operazioni a carico dell’agente alla riscossione, il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale.

Come evidenziato da condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 144 del 19/10/2011), il Collegio,

nel dare atto delle considerazioni svolte in relazione, ritiene che in linea di principio nessun conto giudiziale possa essere esaminato e tanto meno approvato senza il riscontro di regolarità delle partite, da condurre sulla scorta della previa acquisizione della necessaria documentazione giustificativa. Il citato art. 93, co. 3, del t.u.e.l., nello stabilire che gli agenti contabili degli enti locali “non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto”, “salvo che la Corte dei conti lo richieda”, non può essere inteso come deroga alla stessa fase istruttoria del giudizio di conto, snaturandola fino al punto di consentirne lo svolgimento senza acquisizione e riscontro della prescritta documentazione giustificativa, ma deve essere propriamente inteso come semplice rinvio del deposito degli allegati (che restano pur sempre “occorrenti” per il giudizio, e che sono a tal fine elencati dalla legge stessa; cfr. artt. 233 e 226 del t.u.e.l.) al momento di effettivo avvio dell'istruttoria da parte del relatore, in base a una richiesta a carattere generale o specifico della competente Sezione giurisdizionale.

Al riguardo, l'art. 28 del citato Regolamento di procedura (approvato con r.d. 1038 del 1933) applicabile nel presente giudizio “*ratione temporis*” stabilisce chiaramente che il relatore “procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti” anche mediante foglio di rilievo; sicché – salvo casi del tutto eccezionali e peculiari - non si vede come il giudizio di conto possa procedere e concludersi, salva l'estinzione, senza un seppur minimo esame delle c.d. “pezze giustificative”.

Ciò posto, e venendo al caso di specie, il Collegio, prendendo atto di quanto richiesto dal magistrato relatore in sede istruttoria e di quanto in concreto esibito dall'agente contabile e dall'Ente locale, evidenzia che, sul fronte della riscossione, non possano essere considerate idonea documentazione giustificativa le rendicontazioni trimestrali

(cd. "stampe parametriche del rendiconto") laddove sono riassunti, senza alcuna possibilità di riscontro tramite documentazione contabile attestante la gestione (ancorché acquisibile a campione), il totale delle riscossioni avvenute nel trimestre di riferimento di ICP permanente, ICP temporanea e ICP affissioni, nonché il calcolo di aggio e IVA. In particolare, nelle risposte trasmesse dal Comune di Porto Tolle, non si fa alcun riferimento alla predisposizione, acquisizione, conservazione della documentazione contabile prescritta dal D.M. 26 aprile 1994 (Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e/o a verifiche effettuate dall'ente locale sulla documentazione medesima.

Peraltro, lo stesso Capitolato (art. 14) prescriveva che *"Il concessionario è tenuto:*

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire o fare eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i fatti che gli saranno richiesti;*
- b) ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso, dal Sindaco".*

Inoltre, l'art. 17 statuiva che *"Per ogni riscossione il concessionario deve rilasciare quietanza staccandola da speciali bollettari a madre e figlia, che dovranno essere per il servizio delle pubbliche affissioni e riscossione imposta comunale sulla pubblicità di tre tipi, in base al disposto della circolare ministeriale n. 13 del 28/07/1977 e, precisamente:*

- per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità ordinaria;*
- per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità diversa da quella ordinaria;*
- per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni;*

I bollettari, prima di essere posti in uso, dovranno essere vidimati dal Sindaco e muniti

di bollo di riscontro del Comune su ciascuna bolletta. Della consegna dei bollettari sarà tenuto registro di carico e scarico. I bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario. Il concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni e ad esibirli a ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. Dovranno essere consegnati al Comune al termine della gestione annuale. Il concessionario deve inoltre tenere un registro delle commissioni ricevute”.

Rileva, inoltre, quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 in ordine alla gestione contabile dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

In particolare, l'art. 2 del cit. D.M. laddove prevede che: *“Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:*

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 507/1993, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);

d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il comune, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione: del nominativo del contribuente; della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei manifesti); della somma pagata, distinta nelle sue componenti; della firma dell'incaricato della riscossione;

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di

contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste”.

L'art. 3 del medesimo decreto prevede che: *“1. Oltre ai documenti previsti dall'art. 2, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:*

a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) situazione dei versamenti effettuati al comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993”.

All'art. 4 si prevede che *“1. Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 1 il concessionario deve compilare - in duplice copia - situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, al comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo”.*

All'art. 5 si prevede che *“1. La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della amministrazione*

comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

2. Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni”.

Orbene, dal confronto tra le prescrizioni del capitolato speciale, del citato D.M. e le risposte fornite dell'Ente locale, si evince che non è nella disponibilità del Comune la documentazione contabile prescritta da predisporre e da conservare sia ai fini della parifica dei conti sia ai fini dei successivi controlli.

Inoltre, al di là di quanto astrattamente richiesto al concessionario dalla normativa in materia, rileva, nel caso di specie, il fatto che, nonostante il magistrato relatore avesse individuato alcuni documenti necessari ai fini di un proficuo esame dei conti in giudizio, l'ente abbia trasmesso soltanto una minima parte di quanto elencato nella nota istruttoria.

Va, in proposito, evidenziato che il magistrato relatore non aveva richiesto la trasmissione di “tutta” la documentazione contabile predisposta da AIPA S.p.A. e presso la stessa conservata e/o depositata presso il Comune, ma si era limitato a chiedere di “(...) 7) *Precisare se al conto sono stati allegati (ed eventualmente trasmettere):*

a. i riassunti dei ruoli che riportano i dati identificativi del contribuente o del debitore ed i dati identificativi del tributo o dell'entrata da riscuotere (importo, anno di riferimento, etc.);

(...) c. le ricevute di conto corrente postale per i versamenti eseguiti con tale modalità per i quali non siano state ancora emesse le quietanze mod. 121 T;

d. eventuali decreti di maggior rateazione (o altro documento equipollente);

8) Ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto e,

quindi, eventuale documentazione allegata da AIPA; (...)".

Ciò al fine di poter eventualmente individuare (anche a campione) i singoli giustificativi da acquisire e da prendere concretamente in esame ai fini del riscontro di regolarità del conto, nell'ambito delle suddette tipologie di documenti (cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 144 del 19/10/2011).

La risposta dell'ente, che evidenziava l'assenza di qualsivoglia documentazione contabile idonea a un proficuo controllo soprattutto sul fronte della riscossione ha comportato il deferimento all'esame collegiale, in quanto sussisteva e sussiste tuttora assoluta incertezza circa la regolarità della gestione dell'agente contabile, in assenza di documentazione giustificativa dell'attività di riscossione (anche acquisibile a campione). Sul fronte dei versamenti in tesoreria, sono state trasmesse dal Comune le reversali di incasso.

Ciò posto, rileva in proposito il Collegio che, pur essendo stato dimostrato il versamento della somma € 37.794,88, la persistente carenza documentale sul fronte delle riscossioni si riverbera anche sulla regolarità del conto in parte "de qua".

Ritiene, in particolare, il Collegio che in assenza di una rendicontazione cui sia stata allegata e/o messa a disposizione idonea documentazione giustificativa contabile, come previsto dalla richiamata normativa in materia e dal citato capitolato speciale, non possa farsi alcun affidamento sulla veridicità delle rendicontazioni trimestrali trasmesse dal Concessionario al Comune e, di conseguenza, sullo stesso calcolo di aggio e IVA.

In particolare, spetta all'agente contabile affermare prima e dimostrare documentalmente poi, qual è l'esatto ammontare dell'aggio e la conseguente somma che l'agente della riscossione avrebbe dovuto versare, pari alla differenza tra l'imposta riscossa e l'aggio da applicare, che il concessionario avrebbe potuto trattenere compensandolo con l'imposta dovuta. Peraltro, l'agente contabile rimane responsabile

per la mancanza o la distruzione delle prove della gestione contabile da egli stesso tenuta, senza che la dolosa o colposa mancanza della prova, che si realizza con la pertinente documentazione contabile la cui corretta tenuta costituisce anch'essa oggetto della concessione, possa trasferirsi a danno dell'amministrazione creditrice concedente, che non è in grado di verificare l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario se non sulla base della documentazione contabile formata e detenuta dallo stesso concessionario (Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 186 del 18/09/2017).

In tale contesto, la resa del conto giudiziale altro non è che l'istanza giudiziale dell'agente contabile di essere scaricato mediante la prova contabile e documentale di avere esattamente adempiuto ai propri obblighi di servizio, sia riscuotendo le imposte sia versando quanto dovuto all'amministrazione, prova che incombe sull'agente della riscossione.

Ne consegue che anche le clausole delle concessioni che prevedono un canone fisso o di un minimo garantito devono essere interpretate quali mere modalità di calcolo del corrispettivo che il concessionario ha il diritto di percepire per l'attività svolta, e quindi che le imposte riscosse in eccedenza mantengono la propria natura giuridica pubblica, anche oltre il superamento del canone o del minimo garantito (cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 186 del 18/09/2017).

Infine, come evidenziato in fatto, si sono verificati mancati versamenti, "autoliquidati" dallo stesso agente contabile in euro 862,00, e ritardi nei versamenti in tesoreria per il periodo di gestione in esame.

Pertanto, sono stati calcolati interessi legali per il ritardo pari a complessivi € 978,40, come da prospetto riportato in fatto.

Complessivamente, il Collegio ritiene dunque di disporre la condanna dell'agente

contabile al pagamento del complessivo importo di € 1.840,40.

In ogni caso, la somma “da versare” avrebbe potuto essere liquidata in un importo superiore, considerate le riscossioni “dichiarate” (37.794,86), la compartecipazione del Comune pari al 54% (pari a € 20.409,23) e l’incertezza circa il calcolo dell’aggio pari al 46 per cento (in assenza di documentazione contabile idonea al controllo).

Al riguardo, ritiene il Collegio che, soltanto in presenza di un rendiconto cui si allegata la documentazione giustificativa delle imposte riscosse e di quelle versate, si può realizzare la compensazione tra imposta riscossa ed aggio, in quanto solo in quel momento i rapporti di debito – credito sono entrambi liquidi ed esigibili: le imposte riscosse, che il concessionario deve versare in quanto di esse è titolare il comune, e il corrispettivo che lo stesso comune deve corrispondere al concessionario in esecuzione della convenzione. Soltanto al termine della corretta procedura contabile, per mezzo della quale il comune liquida il compenso spettante al concessionario e lo corrisponde mediante la descritta compensazione, tali somme perdono la natura di imposta ed entrano nel patrimonio della società come denaro proprio e privato.

Tutto ciò non è accaduto nel caso di specie, laddove, come evincibile dalle risposte dello stesso Comune, al momento della rendicontazione e al termine del rapporto di concessione nessuna documentazione contabile è stata depositata dall’agente contabile, se si eccettua la rendicontazione trimestrale che, come si è detto, non costituisce, alla luce della normativa in materia e dello stesso capitolato speciale, documentazione contabile minimale ai fini della parificazione e dei successivi controlli. Inoltre, come già esposto in fatto il Comune ha inviato un elenco delle posizioni tributarie ICP e dell’elenco insoluti in formato pdf/excel. Quanto agli “avvisi di accertamento” e alle “ricevute delle raccomandate”, si tratta di file pdf e non risulta agli atti un vero e proprio registro cronologico di tali operazioni.

I file contenenti “elenchi” (come quelli delle posizioni insolute) non risultano sottoscritti digitalmente dall'agente contabile, non sono datati, non sono vidimati, non sono vistati dal Responsabile del Servizio finanziario, non presentano le caratteristiche di cui all'art. articolo 2215 bis c.c. (applicabile in via analogica, per la tenuta della documentazione informatica) che stabilisce, tra l'altro: "(...) in caso di tenuta con strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta di libri, repertori e scritture, compreso quello di “regolare tenuta”, si considerano assolti se vengono apposte, “ogni tre mesi a far data dalla messa in opera”, la marca temporale e la firma digitale sul documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti....”.

In altri termini, nessuno dei documenti trasmessi presenta le caratteristiche di documentazione contabile, secondo quanto evincibile dalla normativa in materia, giacché la provenienza e veridicità di tali documenti non possono essere verificate, soprattutto per quanto riguarda i file excel, mancando qualsiasi firma, sottoscrizione, data o marca temporale, vidimazione; inoltre, non può considerarsi “registro” un file in formato pdf o excel che non consenta di verificare la regolare tenuta “cronologica” delle operazioni ivi “registrate”. Pertanto, tale documentazione non può essere considerata idonea al controllo intestato a questa Corte sui conti resi dall'agente contabile.

Per il complesso delle argomentazioni sinora svolte, il conto n. **44744** reso dall'agente contabile per il periodo di gestione 1.1.2014 - 31.12.2014 va dichiarato irregolare.

Inoltre, il Collegio ritiene necessario disporre la **condanna dell'agente contabile al versamento, in favore del Comune di Porto Tolle, di € 1.840,40**, pari alla somma di € 862,00 (importo “dichiarato” riscosso e non versato) e degli interessi di mora per il ritardo nei versamenti (€ 978,40).

Ciò in quanto, in assenza di motivi di forza maggiore o altre esimenti (non evincibili allo

stato degli atti), il Collegio ritiene che AIPA S.p.A., in qualità di agente contabile, sia responsabile dell'omesso versamento delle somme da versare in base alle disposizioni contrattuali, oltre che per i ritardi nei versamenti. A tale somma andranno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Sono fatte salve le eventuali valutazioni, che spettano alla Procura regionale, in merito a ulteriori danni derivanti dall'inadempimento degli ulteriori obblighi contrattuali. Si richiama in particolare l'attenzione del Requirente sulla seguente circostanza: la somma "da versare" avrebbe potuto essere liquidata sia dall'agente contabile sia dallo stesso Comune in un importo superiore, considerate le riscossioni "dichiarate" (€ 37.794,88) e la compartecipazione del Comune pari al 54% (per € 20.409,23), a fronte delle quali risultava versato l'importo di euro 15.449,57, con una differenza di euro 4.959,66. Permane in proposito, come già precisato, l'incertezza circa il calcolo dell'aggio e dell'IVA (in assenza di documentazione contabile idonea al controllo).

Infine, rilevano per il periodo in esame, come evidenziato dallo stesso Commissario straordinario di AIPA nel "PROGRAMMA EX ART. 54 d.lgs. 270/99" (disponibile sul sito internet di AIPA S.p.A.), *"vicende distrattive" e "...carenze connesse al processo di riscossione e soprattutto alla verifica degli importi riscossi"* che *"... hanno pesantemente influito sull'indebitamento della società in termini di minori entrate..."*; *"...Oltre a ciò deve necessariamente mettersi in luce quale ulteriore criticità, non meno rilevante, che ha contribuito al dissesto di AIPA, la condotta mantenuta dai organi amministrativi e di controllo, che sono sfociati nel 2014 nell'arresto del Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniele Santucci..."* (pag. 47 del citato Programma).

Le predette vicende hanno condotto anche allo svolgimento di giudizi di responsabilità

amministrativo contabile dinanzi ad altre Sezioni giurisdizionali di questa Corte (cfr. Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sentenza n. 186 del 18/09/2017, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 117 del 17/07/2017) e, da ultimo, dinanzi a questa Sezione giurisdizionale (cfr. sentenza n. 24/2020).

Il Collegio dispone pertanto la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale per gli aspetti di competenza e, in particolare, per l'accertamento di eventuali ulteriori profili di danno.

3. Va infine disposta la condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'irregolarità del conto n. **44744** reso da AIPA S.p.A., quale agente contabile del Comune di Porto Tolle (TV), per il periodo di gestione 1.1.2014 - 31.12.2014

CONDANNA

AIPA S.p.A., in persona del Commissario Straordinario prof. Avv. Bruno Inzitari della soc. AIPA S.p.A. in liquidazione e Amministrazione Straordinaria (C.F./P.I. 01627960154), al pagamento di € **1.840,40**, in favore del Comune di Porto Tolle (TV), oltre agli interessi legali, da calcolarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Condanna altresì AIPA S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale per gli aspetti di competenza e, in particolare, per l'accertamento di eventuali ulteriori profili di danno, secondo quanto precisato in motivazione.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

Carlo Greco

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 192,00 (centonovantadue/00).

Il Giudice estensore

Il Presidente

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Innocenza ZAFFINA

Carlo GRECO

Depositata in Segreteria, il 18/12/2020

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente

Stefano Mizgur

**COPIA IN FORMA ESECUTIVA, PARCELLA
SPESE**

ALLA PROCURA REGIONALE

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva su richiesta del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti – per il Veneto – e nell'interesse del Comune di Porto Tolle (RO).

**Dalla Segreteria della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Veneto.**

Venezia, li 21 dicembre 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



PROCURA REGIONALE VENETO

San Marcuola Cannaregio 1756 – Palazzo Mandelli – 30121 Venezia
 email: procura.regionale.veneto@corteconti.it
 pec: veneto.procura@corteconticert.it

Nota informativa ex art. 214, c. 8, D. lgs. n. 174/16

Amministrazione			
Denominazione:			
Codice Fiscale:			
Sentenza	Data	Numero	
Sentenza di appello			
Ordinanza			
Debitore: Nome		Cognome	
C.F.			
Condebitori:		(sì / no) se si indicare numero	
Responsabile del procedimento [nome cognome]:			
Importi da recuperare			
Capitale		Capitolo di entrata	
Rivalut. monetaria		Interessi legali	
Spese giustizial		Capitolo di entrata	
Importo complessivo da recuperare		alla data del	
In caso di avvenuto recupero integrale			
Importo complessivo recuperato			
Modalità di recupero			
Diretto		Iscrizione a ruolo	
Garanzie (indicare Importi garantiti)			
Iscrizione ipotecaria		Beni sequestrati	
Fidejussione			

In caso di rateizzazione e/o dilazione del debito			
Prospetto dimostrativo della quota capitale, degli interessi e rivalutazione monetaria nonché degli interessi maturandi fino alla fine della rateizzazione e/o dilazione			
Data di concessione della rateizzazione e/o dilazione		n. rate	
Scadenza rateizzazione e/o dilazione		Allegato	
Importo complessivo da recuperare		SI	NO
Procedura esecutiva esattoriale		Procedura esecutiva ordinaria	
Note			
Data		Il responsabile del procedimento	

STATO DEL RECUPERO	
Capitale	
Data ultimo pagamento	Capitolo entrata
Importo complessivamente riscosso con l'ultimo pagamento	
Importo residuo	
Spese di giustizia	
Data ultimo pagamento	Capitolo di entrata
Importo complessivamente riscosso con l'ultimo pagamento	
Importo residuo	
Riepilogo	
Importo residuo	
Importo recuperabile	
Importo non dovuto per revisione in appello	
Importo non recuperabile	
Motivi del mancato recupero	
Data	Il Responsabile del procedimento
<i>In caso di più debitori e/o amministrazioni danneggiate, compilare una scheda per ogni debitore e per ogni amministrazione</i>	